

Codice A1509A

D.D. 10 luglio 2017, n. 623

L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione "socio assistenziale" del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Ufficio decentrato di Cuneo - dell'Associazione "Assogio Busca Onlus" con sede legale nel Comune di Busca

Visti:

la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

la LR n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della LR 23/2015, di cui alla citata DGR n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con D.D. n. 12 dell'11.1.2016, n. 204 dell'11.4.2016, n. 416 del 30.6.2016 e n. 640 del 30.9.2016, sono state delegate ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

accertato che la delega ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale, come specificata al punto precedente, è stata prorogata fino al 31.12.2017, con DD n. 1124 del 30/12/2016;

considerato che la Provincia di Cuneo, con decreto n. 31 del 23/05/11, aveva iscritto nel Registro Regionale del Volontariato l'Associazione "Assogio Busca Onlus" con sede legale a Busca.

Visto l'art.5, commi 1 e 4 della L.R. 38/94 che prevede che le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro debbano trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, nonché copia del bilancio consuntivo e dato atto che il mancato adempimento, da parte delle associazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1, è motivo di cancellazione dell'organizzazione dal registro, previa diffida;

Accertata la mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 5 comma 1, L.R. 38/94 da parte dell'associazione "Assogio Busca Onlus";

Considerato che, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata inviata lettera ns. protocollo n. 14912/A1509A del 04/4/2017, contenente diffida formale ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e contestuale avvio di procedimento di revoca dell'iscrizione, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.

Tenuto conto che:

- la ricevuta postale di ritorno è stata restituita con l'apposizione della firma da parte del funzionario del Comune dove l'associazione ha la sede legale (6/04/2017).
- in una telefonata intercorsa tra l'Ufficio decentrato di Cuneo e l'Ufficio Comunale che si occupa di associazioni locali è emerso che l'Associazione non è più attiva sul territorio e non si è più presentata in Comune per ritirare la posta, nonostante diversi solleciti.

Considerato che a tutt'oggi non risulta pervenuta alcuna documentazione con la conseguente impossibilità per l'Ufficio competente di accertare il permanere dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione "Assogio Busca Onlus" con sede a Busca;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Ufficio Decentrato di Cuneo;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro Regionale dell'Associazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato entro il termine di 120 giorni stabilito dall'art. 4, comma 3, della L.R.38/1994.

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la D.D.n. 12 dell'11.1.2016, le successive D.D. n.204 dell' 11.4.2016, n. 416 del 30.6.2016 e n. 640 del 30.9.2016, con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

accertato che la delega ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale, come specificata al punto precedente, è stata prorogata fino al 31.12.2017, con DD n. 1124 del 30/12/2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di cancellare dal Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio Decentrato di Cuneo - sezione “socio assistenziale” l’Associazione “Assogio Busca Onlus”, con sede legale nel Comune di Busca;
- di dare atto che la:
 - o la presente determinazione non comporta oneri di spesa
 - o la cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:
 - perdita della qualifica di O.N.L.U.S. di diritto (D.Lgs. 460/97 art. 10 comma 8);
 - risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le linee guida dell’Agenda per le ONLUS sulla gestione dei registri del Volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/1/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva “diversa previsione espressa nella convenzione medesima”;
 - revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L.R. 23/2003;
 - verrà inviata alla sopra indicata associazione formale lettera di notifica dell’avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO